



Allegato A

COMUNE DI CASTROVILLARI



RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE, CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018, ART. 26 C.11 DEL D. LGS, 19 AGOSTO 2016, N. 175 E SMI (T.U.S.P.), AVUTA RAGIONE DELLA REVISIONE STRAORDINARIA INTERVENUTA NELL'ANNO 2018 (ART. 24, C.1, T.U.S.P.)

COMUNE DI CASTROVILLARI

Indice

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175

Sezione 1

Relazione tecnica

1.1 Premessa	Pag.	3
1.2 Il quadro normativo di riferimento	"	3
1.3 Le Società partecipate del comune di Castrovilli	"	6
1.4 Ricognizione delle società partecipate controllate dirette e indirette (tramite) –		
Assoggettate alla revisione straordinaria	"	7
1.4.1 Società partecipate controllate	"	7
1.4.1.1 Gas Pollino s.r.l.	"	7
1.4.1.2 Pollino Gestione Impianti s.r.l.	"	10
1.4.2 Società partecipate indirette	"	12
1.4.2.1 Sviluppo Energia s.p.a	"	12
1.5 Considerazioni Codici ATECO P.G.I. s.r.l. e Sviluppo Energia s.p.a.	"	14

Sezione 2

Conclusione - ALLEGATI

2.1 Conclusione	Pag.	15
2.2 Allegato n. 1	"	16

Sezione 1

Relazione tecnica

1.1 Premessa

Visto il Piano di razionalizzazione delle società partecipate del Comune di Castrovilliari (articolo 1, comma 611 e seguenti, della legge n. 190/2014), approvato con deliberazione del Commissario Straordinario (con i poteri del Consiglio Comunale) del 24/03/2015 n. 3 e regolarmente trasmesso alla Corte dei Conti della Regione Calabria il 05/05/2015 con prot. n. 9449; considerata la relazione del Sindaco circa i risultati inerenti l'attuazione del piano operativo di razionalizzazione di cui in precedenza a norma della legge di stabilità per l'anno 2015 (Legge 23 Dicembre 2014, n. 190), trasmessa alla Corte dei Conti della Regione Calabria il 19/04/2016 con prot. n. 8989; tenuto in debito conto ogni aspetto cui alla precedente revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24, d. lgs. 19 agosto 2016 n. 175, approvata dal C. C. di questo Comune con deliberazione n.65 del 29 settembre 2017 e degli obiettivi stabiliti con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 18/12/2018 relativa alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni possedute al 31/12/2017, che di seguito si riportano sinteticamente:

- **Per la Gas Pollino srl:** "la sostanziale riduzione sia dei crediti che dei debiti; anche, ricorrendone i presupposti, attivando lo strumento della conciliazione verso creditori/debitori";
- **Per la Pollino Gestione Impianti srl:** "intraprendere ogni iniziativa in materia contabile tese a verificare l'esigibilità dei crediti/debiti nonché alla loro eventuale prescrizione e, in tal caso, di procedere alla svalutazione del credito o della cancellazione del debito; quindi a rilevare la sopravvenienza attiva o passiva che potrebbero degenerare in situazioni di grave disequilibrio dei conti della società stessa";

Infine, si precisa che l'adozione del Piano di razionalizzazione periodica è adempimento obbligatorio il cui esito deve essere reso disponibile alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P. e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4; la mancata adozione del predetto Piano comporta la sanzione amministrativa prevista dall'art. 20, comma 7.

1.2 Il quadro normativo di riferimento

L'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 disciplina un procedimento di **razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie** detenute dalle Pubbliche Amministrazioni, che si affianca, una tantum, a quello straordinario, imposto dall'art. 24. Nel caso in specie, anno 2019 (riferimento 31 dicembre 2018) la razionalizzazione periodica annuale è da intendersi un aggiornamento dell'ultima revisione adottata dall'Ente. La norma prescrive che le partecipazioni detenute in società, sia direttamente sia indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche, alla data del 31 dicembre 2018, non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, sono alienate o oggetto delle

misure indicate all'art. 20, commi 1 e 2. In particolare sono definite società indirettamente detenute, oggetto del predetto art. 20, le partecipazioni detenute dall'Amministrazione per "il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica" (art. 2, co. 1, lett. g)).

L'art. 20 impone, quindi, che il processo di razionalizzazione periodica, come quello della revisione straordinaria, investa le seguenti tre macro categorie:

- **Società non riconducibili ad alcuna delle categorie previste dall'art. 4, commi 1, 2 e 3, del T.U.S.P.** Il comma 1 dispone che "Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società." Al comma 2 dell'art. 4 il legislatore specifica, in positivo, le categorie di società legittimamente costituibili o detenibili da Enti pubblici, specificandone il tipo di attività ammessa, quale:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Il comma 3 dell'art. 4 estende, invece, l'ambito della legittima partecipazione, da parte di Enti pubblici, a compagni societarie a quelle aventi "per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" mentre il comma 7 del medesimo articolo, in termini di specialità, prevede l'ammissibilità di specifiche attività.

- **Società che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2.** La norma prevede che, ad eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto

deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Inoltre, vanno evidenziate le ragioni e le finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, ed in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Infine, il comma 2 prescrive che l'atto deliberativo debba dare atto della compatibilità dell'intervento finanziario con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina in materia di aiuti di Stato alle imprese.

- **Società che ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2.** La previsione in discorso introduce un collegamento fra i parametri che presidiano la revisione straordinaria e quelli che informano la razionalizzazione periodica annuale, prevista dall'art. 20. Il predetto art. 20, per la revisione periodica annuale, come per la revisione straordinaria, dispone di valutare:
 - a) Partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art.4;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (per il triennio 2016/2018 il fatturato precedente è stato fissato in euro 500.000,00 (cinquecentomila), art. 26, co. 12-*quinquies*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Sul piano procedimentale, il comma 3 dell'art. 20 prescrive che le Amministrazioni pubbliche , entro il 31 dicembre di ogni anno devono essere adottati i provvedimenti di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche possedute e di una apposita relazione tecnica. Più semplicemente, l'articolo 20 introduce una procedura di carattere ordinatorio che gli enti pubblici sono chiamati ad attivare nella gestione delle società partecipate, al fine di razionalizzare le partecipazioni da essi detenuti. In particolare, viene stabilito che – salvo quanto previsto in ordine all'effettuazione della revisione

straordinaria delle partecipazioni disciplinata dal successivo art. 24, comma 1 le amministrazioni pubbliche devono effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrono i presupposti enucleati al successivo comma 2, art. 20, un piano di riassetto (comma 1 del medesimo art. 20). Le disposizioni contenute nel sopra descritto comma 2 dell'art. 20 rivestono un ruolo centrale per la procedura di razionalizzazione in esame.

Considerato che questo Ente ha adottato il provvedimento inerente il Piano per la revisione straordinaria cui all'art.24, d. lgs 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., sopra meglio specificato, nell'anno 2017, regolarmente trasmesso alla sezione della Corte dei conti della Regione Calabria (come prescrive l'art. 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'art. 15) e che successivamente l'Ente ha adottato il piano di razionalizzazione periodica riferito alle partecipazione possedute al 31/12/2017 (Delibera C.C. n. 81/2018); giova sottolineare che il presente Piano di razionalizzazione periodica rappresenta l'aggiornamento del Piano precedentemente adottato; anche il presente Piano di razionalizzazione periodica dovrà essere trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti – Sezione Calabria, nonché alla nuova struttura di controllo del MEF di cui all'art. 15 del D.Lgs. 175/2016.

1.3 Le società partecipate dal Comune di Castrovilliari.

Precisato che dalla data di approvazione del precedente piano di razionalizzazione straordinaria, approvato in data 24/06/2015 con deliberazione n. 3 adottata dal Commissario straordinario, alla data del 23 settembre 2016, per come prescrive l'art. 24 del T.U.P.S., nessuna partecipata è stata inglobata, costituita, acquisita o alienata.

Analogamente per quanto riguarda i piani di razionalizzazione approvati successivamente al sopra citato piano straordinario.

Si fa rilevare che la società Sviluppo Energia s.p.a. ha trasmesso a questo Ente con nota pec del 18/10/2019, acquisita agli atti al prot. n. 23400 del 21/10/2019, i documenti relativi al bilancio d'esercizio 2018, dai quali risulta l'avvenuta modifica, nel corso dell'anno 2018, della compagine sociale e delle partecipazioni azionarie dei soci.

Elenco delle società direttamente e indirettamente partecipate e delle quote detenute dal Comune di Castrovilliari

COMUNE DI CASTROVILLARI	
Partecipazioni dirette (Società controllate)	
Società	Quota di partecipazione
Gas Pollino s.r.l.	81,60%
Pollino Gestione Impianti s.r.l.	80,34%
Partecipazioni indirette	

Società	Modalità di partecipazione
Sviluppo Energia s.p.a. (ex s.r.l., trasformata in s.p.a. a decorrere dal 15.12.2017)	tramite Pollino Gestione Impianti s.r.l. con quota di partecipazione indiretta 19,12% (alla data del 31/12/2018)
Partecipazioni non oggetto di razionalizzazione	
Società	Quota di partecipazione
Pollino Sviluppo Società consortile a r.l. G.a.l.	10%
Co.S.S.Po. (Consorzio Servizi Sociali Pollino)	40%
Cosenza Acque S.p.a. (società inattiva – in corso la procedura di liquidazione)	2,06%
CORAP (Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive Regione Calabria) – [Subentra al Consorzio per lo sviluppo Industriale della Provincia di Cosenza] (*)	0,319%

* Occorre precisare che con decreto della Giunta Regionale della Calabria n. 115 del 29 giugno 2016 è stato istituito il CORAP (Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive Regione Calabria), quale ente pubblico economico, strumentale della Regione Calabria, mediante l'accorpamento, senza liquidazione, dei cinque consorzi provinciali della Regione Calabria, tra cui il Consorzio per lo sviluppo Industriale per la Provincia di Cosenza (ASI).

Le società indirette detenute per tramite di società controllate risultano anch'esse annoverabili nelle casistiche e finalità previste dall'art. 4 del TUSP. Nel caso della società partecipata indiretta di 1° livello Sviluppo Energia s.p.a., stante la quota di partecipazione, non si determina per questo Comune il controllo ai sensi dell'art. 2359 cc, pertanto si esclude nella trattazione generale della presente relazione, comunque rilevabile dal precedente piano di razionalizzazione del 2015, e si limita alla ricognizione della medesima facendo riferimento alla ricognizione risultante dalle schede (Allegato n. 1) di rilevazione per la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D. Lgs n. 175/2016 che costituiranno parte integrante e sostanziale del presente "Piano". Si procede nella trattazione, in dettaglio, delle sole società: Gas Pollino s.r.l. e Pollino Gestione Impianti s.r.l., essendo le uniche società controllate da questo Ente.

1.4 Ricognizione delle Società partecipate controllate dirette e indirette (tramite) – Assoggettate alla razionalizzazione periodica

1.4.1 Società partecipate controllate

1.4.1.1 Gas Pollino s.r.l.

Società a capitale pubblico, partecipata dal Comune di Castrovilliari nella misura del 81,60%, costituita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 141 del 17/12/2002.

Attività caratteristica

Di seguito si riporta stralcio delle disposizioni contenute nello statuto della società, con specifico riferimento alla durata ed all'oggetto sociale

Articolo 3 Durata

La durata della società è stabilita fino al 31 Dicembre 2070 e potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

Articolo 4 Oggetto

*La società ha per oggetto in via prioritaria la vendita del gas naturale (metano);
la società inoltre può:*

- a) compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'amministrazione necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione per la raccolta, anche temporanea, di risparmi;
- b) assumere direttamente e indirettamente interessi e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio cd eventualmente anche in imprese di settori diversi, purché tali operazioni siano ritenute dall'organo amministrativo necessarie e utili al conseguimento dei fini sociali e siano compatibili con l'ordinamento legale;
- c) promozione: progettazione e sviluppo di servizi telematici di interesse per enti pubblici, aziende e singoli cittadini;
- d) attività di consulenza e di servizi relativamente alla gestione di servizi pubblici di competenza di Enti Locali;

La società potrà inoltre compiere ogni operazione commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria idonea al raggiungimento dello scopo sociale. Potrà altresì stipulare convenzioni, assumere partecipazioni in società, associazioni, consorzi cd entità associative in genere.

I soci possono essere:

- A. Enti locali, Aziende speciali, Consorzi o Società partecipate;
- B. Privati che operano nel settore;

Originariamente i soci risultano essere il Comune di Castrovilliari, il Comune di San Basile, il Comune di Laino Borgo ed il Consorzio Acea Calabria.

Il capitale sociale originario è di Euro 10.500,00 suddivise in quote da Euro 1,00 ciascuno, così suddiviso:

- α) 90%, pari ad euro 9.450,00 tra i Comuni di Castrovilliari (81,6% pari ad euro 8.568,00); Laino Borgo (5,16%) ed il Comune di San Basile (3,24%);
- β) 10% al Consorzio Acea Calabria (società già posta in liquidazione e cancellata dal registro delle imprese in data 27/11/2018);

Organi della Società sono:

- L'Assemblea dei soci
- Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente

Il Consiglio di Amministrazione era composto da n.5 Consiglieri nominati dalle Amministrazioni comunali.

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione.

Con successiva deliberazione consiliare n.59 del 27 settembre 2004 si è provveduto alla riapprovazione ed all'adeguamento normativo dello statuto della Società, consistente essenzialmente:

- α) Riduzione a n.3 componenti del Consiglio di Amministrazione;
- β) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e scelta del modello di amministrazione riservato ai soci, ai sensi dell'articolo 2479 del c.c.

In data **6 aprile 2016** con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 sono state adottate modifiche allo statuto della Società Gas Pollino srl, tra cui quella riguardante l'aumento di capitale sociale fissandolo ad **€ 120.000,00**.

Rapporti di servizio con l'ente

La società svolge, allo stato attuale, per conto del Comune di Castrovilli, prevalentemente il servizio di vendita di gas naturale (metano).

Nell'ambito degli adempimenti di cui al comma 28 dell'art. 3 della L. 244/2007 (deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 30 /11/2011), è stato attestato che la partecipazione in oggetto era classificabile come strettamente necessaria rispetto alle finalità istituzionali del Comune di Castrovilli

Situazione economica

In merito alla situazione economica si veda l'Allegato n.1 al presente (*Schede di rilevazione per la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D. Lgs. N. 175/2016*). Dal predetto Allegato risulta evidente che la società presenta negli anni in esame un costante risultato positivo di esercizio che contribuisce, con la ripartizione degli utili, al bilancio del Comune di Castrovilli.

Impatto criteri di razionalizzazione

La società opera, quasi esclusivamente, nell'ambito di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, che hanno un notevole impatto strategico sullo sviluppo economico del territorio. La partecipazione risulta strettamente funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune. La gestione è condotta con efficacia e nel rispetto degli equilibri economici.

Nel caso in esame NON si ritengono applicabili nessuno dei criteri di razionalizzazione stabiliti dall'ex art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e smi. Pertanto si ritiene di doverla "mantenere".

Obiettivi da conseguire

Dal bilancio esercizio 2018 si evince che l'importo complessivo dei crediti ammonta ad € 1.747.201,00, mentre l'importo dei debiti ammonta ad € 2.261.582,00.

Codesta società deve intraprendere ogni iniziativa in materia contabile tesa a verificare l'esigibilità dei crediti/debiti nonché la loro eventuale prescrizione e, in tal caso, di procedere alla svalutazione del credito o alla cancellazione del debito; quindi a rilevare la sopravvenienza attiva o passiva che potrebbero degenerare in situazioni di grave disequilibrio dei conti della società stessa.

Inoltre, dovrà ridurre le poste relative ai CREDITI\DEBITI nella misura di almeno il 15% all'anno a decorrere dall'esercizio finanziario 2020, fino al raggiungimento di una situazione economica finanziaria priva di rischi.

1.4.1.2 Pollino Gestione Impianti s.r.l.

Società a capitale pubblico, partecipata dal Comune di Castrovilliari nella misura del 80,34% costituita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 142 del 17/12/2002 .

Attività caratteristica

Di seguito si riporta stralcio delle disposizioni contenute nello statuto della società, con specifico riferimento alla durata ed all'oggetto sociale,

Articolo 3 Durata

La durata della società è stabilita fino al 31 Dicembre 2032 e può essere prorogata con delibera dell'Assemblea soci.

Articolo 4 Oggetto sociale

La società ha per oggetto:

- α) la costruzione e gestione degli impianti di distribuzione del gas;*
- β) la gestione del servizio idrico, anche in ottemperanza e per le disposizioni di cui alla Legge n° 36 del 5.1.94;*
- γ) produzione e gestione del biogas, delle fonti alternative di energia quali l'eolico le biomasse ecc., nonché l'intero ciclo di commercializzazione delle risorse energetiche;*
- δ) realizzazione di opere accessorie connesse e necessarie al corretto svolgimento dei servizi, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 12 Legge 498/92, nonché interventi nel settore delle infrastrutture e delle opere di interesse pubblico.*

La società potrà assumere la gestione di servizi pubblici di altre amministrazioni secondo le norme previste dalla legge.

La società potrà svolgere inoltre ogni attività nel campo dei servizi, non precedentemente menzionati, nel rispetto della normativa vigente.

La società potrà pertanto effettuare tutte le attività collaterali o connesse con i servizi predetti, in particolare studi per l'organizzazione del servizio.

Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la società può: emettere obbligazioni, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari compatibilmente con le limitazioni di legge, ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale compresa l'assunzione di finanziamenti e la stipula di contratti di mutuo o di leasing; essa può prestare avvalli, fideiussioni ed altre garanzie; potrà assumere anche direttamente, intere essenze e partecipazioni in Consorzi e/o società, aventi oggetto analogo connesso od affine al proprio.

Potrà inoltre affidare a terzi lavori di progettazione e di costruzione e/o l'esercizio degli impianti e opere realizzate dall'amministrazione pubblica.

I soci sono:

- Il Comune di Castrovilliari;
- Il Comune di San Basile;
- Il Comune di Laino Borgo;
- Il Consorzio Acea Calabria (società già posta in liquidazione e cancellata dal registro delle imprese in data 27/11/2018).

Il capitale sociale originario era di Euro 10.500,00 suddivise in quote nominali non inferiori ad Euro 1,00 ciascuno.

Organi della Società sono:

- L'Assemblea dei soci

- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente

Il Consiglio di Amministrazione era composto da n.5 Consiglieri nominati dalle Amministrazioni comunali.

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione.

In data 17 febbraio 2003 è stata stipulata convenzione tra i Comuni di Castrovilliari, Laino Borgo, San Basile e la Società Pollino Gestione Impianti s.r.l. per la disciplina della concessione delle reti di distribuzione del gas. Con la predetta convenzione i Comuni soci hanno concesso in uso alla Società per un periodo di anni 12 le reti di distribuzione del gas site nei propri territori e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse. La durata della predetta convenzione, fatto salvo le diverse determinazioni legislative sopravvenute, è stata fissata in anni 12 rinnovabili.

A fronte della predetta concessione, la Società concessionaria si è obbligata a versare in favore del Comune di Castrovilliari un canone annuo di euro 180.000,00, oltre Iva. Il predetto canone è oggetto di aggiornamento annuale.

Alla scadenza della concessione le reti dovranno essere riconsegnate gratuitamente al concedente in buone condizioni manutentive e di funzionalità.

Con successiva deliberazione consiliare n.58 del 27 settembre 2004 si è provveduto alla riapprovazione ed all'adeguamento normativo dello statuto della Società, consistente nella riduzione a n. 3 componenti del Consiglio di Amministrazione.

Successivamente con deliberazione consiliare n. 8 del 13 gennaio 2009 si è autorizzato l'aumento del capitale sociale da 10.500,00 euro ad 83.000,00 euro e di conseguenza all'acquisizione di n. 66.682 quote pari ad euro 66.682,00 costituenti l'80,35% del capitale sociale.

In data 12 settembre 2017 con deliberazione del Consiglio comunale n. 57 sono state adottate modifiche allo statuto della Società Pollino Gestione Impianti srl secondo le disposizioni introdotte dal D. Lgs. 175/2016, come modificato dal D. Lgs. 100/2017.

Rapporti di servizio con l'ente

La società svolge per conto del Comune di Castrovilliari, esclusivamente, la gestione degli impianti di distribuzione del gas.

La predetta gestione è regolata da apposita convenzione Rep. n. 22 del 17 febbraio 2003, registrata presso l'Ufficio delle Entrate di Castrovilliari in data 20/02/2003, al n. 178, Serie 1. stipulata tra i Comuni di Castrovilliari, Laino Borgo, San Basile e la Società Pollino Gestione Impianti s.r.l. per la disciplina della concessione delle reti di distribuzione del gas.

Nell'ambito degli adempimenti di cui al comma 28 dell'art. 3 della L. 244/2007 (deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 30 /11/2011), è stato attestato che la partecipazione in oggetto era classificabile come strettamente necessaria rispetto alle finalità istituzionali del Comune di Castrovilliari

Situazione economica

In merito alla situazione si veda l'Allegato n. 1 (*Schede di rilevazione per la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D. Lgs. N. 175/2016*). Dal predetto Allegato risulta evidente che la società presenta negli anni in esame un costante risultato positivo di esercizio che contribuisce, con la ripartizione degli utili, al bilancio del Comune di Castrovilliari.

Impatto criteri di razionalizzazione

La società opera nell'ambito di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, che hanno un notevole impatto strategico sullo sviluppo economico del territorio. La partecipazione risulta strettamente funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune. La gestione è condotta con efficacia e nel rispetto degli equilibri economici.

Nel caso in esame NON si ritengono applicabili nessuno dei criteri di razionalizzazione stabiliti dall'ex art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e smi. Pertanto si ritiene di doverla "mantenere".

Obiettivi da conseguire

Dal bilancio esercizio 2018 si evince che l'importo complessivo dei crediti ammonta ad € 2.598.348,00, mentre l'importo dei debiti ammonta ad € 3.815.371,00.

Codesta società deve intraprendere ogni iniziativa in materia contabile tesa a verificare l'esigibilità dei crediti/debiti nonché la loro eventuale prescrizione e, in tal caso, di procedere alla svalutazione del credito o alla cancellazione del debito; quindi a rilevare la sopravvenienza attiva o passiva che potrebbero degenerare in situazioni di grave disequilibrio dei conti della società stessa.

Inoltre, dovrà ridurre le poste relative ai CREDITI\DEBITI nella misura di almeno il 15% all'anno a decorrere dall'esercizio finanziario 2020, fino al raggiungimento di una situazione economica finanziaria priva di rischi.

1.4.2 Società partecipate indirette

1.4.2.1 Sviluppo Energia s.p.a. (ex s.r.l. – s.p.a. dal 15.12.2017)

Società, con sede in Castrovilliari alla via Muletta s.n.c, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Cosenza, codice fiscale e Partita IVA 02940590785, REA 200363, costituita con atto del 7 luglio 2008 Rep. N. 5182 – Racc. 1645, rogato dal notaio dott. Luigi Viteritti, registrato a Castrovilliari in data 23 luglio 2008 al n. 1512 – serie T.

Tale società, costituita **inizialmente** con capitale sociale di Euro 200.000,00 interamente versato, ha come socio:

- la Pollino Gestione Impianti s.r.l. per una quota pari a nominali Euro 80.000,00, pari al 40% del capitale sociale;
- la Esco Gas s.r.l., per una quota pari a nominali Euro 60.000,00, pari al 30% del capitale sociale;
- la Cnea Sud s.r.l. per una quota pari a nominali Euro 60.000,00, pari al 30% del capitale sociale.

Successivamente con verbale dell'Assemblea del 24 marzo 2015 redatto dal notaio dott. Luigi Viteritti, Repertorio n. 12479 – Raccolta n. 5471, si è deliberato di aumentare il capitale sociale ad Euro 400.000,00.

In conseguenza delle intervenute sottoscrizioni il capitale sociale di Euro 400.000,00 risulta così ripartito tra i soci:

- Esco Gas s.r.l., titolare di una quota del valore nominale di Euro 160.000,00 pari al 40% del capitale sociale;
- Cnea Sud s.r.l., titolare di una quota del valore nominale di Euro 160.000,00 pari al 40% del capitale sociale;
- Pollino Gestione Impianti s.r.l., titolare di una quota del valore nominale di Euro 80.000,00, pari al 20% del capitale sociale.

Dal bilancio della predetta società esercizio 2018, trasmesso a quest'Ente con nota pec del 18/10/2019, risulta che vi è stata una variazione dell'assetto societario che ha comportato la modifica delle partecipazioni azionarie dei soci per come di seguito riportato:

- Esco Gas s.r.l., titolare di una quota del valore nominale di Euro 266.672,00 pari al 66,67% del capitale sociale;
- Cnea Sud s.r.l., titolare di una quota del valore nominale di Euro 53.328,00 pari al 13,33% del capitale sociale;
- Pollino Gestione Impianti s.r.l., titolare di una quota del valore nominale di Euro 80.000,00, pari al 20% del capitale sociale.

Inoltre dal predetto documento contabile si evince che nel 2018 il socio CNEA SUD srl ha ceduto l'intera partecipazione ai soci Pollino Gestione Impianti srl ed ESCO GAS srl, che le hanno acquistate in proporzione alla quota detenuta. Pertanto la nuova compagine sociale risulta così modificata:

- Pollino Gestione Impianti srl, titolare di una quota del valore nominale pari a € 92.304,00 pari al 23,08%;
- Esco Gas srl, titolare di una quota del valore nominale pari a € 307.696,00 pari al 76,62%.

Rapporti di servizio con l'ente

Non sussiste alcun rapporto di servizio con l'Ente.

La partecipazione di controllo indiretto è funzionale all'attività della Pollino Gestione Impianti s.r.l. e come

tale strettamente necessaria rispetto alle finalità economiche, gestionali e di mercato della società.

Situazione economica

In merito alla situazione economica, per la parte rilevante nel presente Piano, vedere l'Allegato n. 1 al presente (*Schede di rilevazione per la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D. Lgs. N. 175/2016*). Dal predetto Allegato risulta evidente che la società presenta negli anni in esame un costante risultato positivo di esercizio che contribuisce, con la ripartizione degli utili, tramite la controllata Pollino Gestione Impianti srl, al bilancio del Comune di Castrovilliari.

Impatto criteri di razionalizzazione

La Società opera nell'ambito di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, che hanno un notevole impatto sullo sviluppo economico del territorio. La partecipazione indiretta è funzionale all'attività della Pollino Gestione Impianti s.r.l. e come tale necessaria alle finalità economiche, gestionali e di mercato della società stessa e, di conseguenza, compatibile alle finalità istituzionali del Comune di Castrovilliari. La gestione è condotta nel rispetto degli equilibri economici.

E' opportuno precisare che eventuali operazioni di aggregazione che dovessero interessare la Società in oggetto, operate in un servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica, non sono attivabili nel caso in specie; trattasi di società indirettamente partecipata da un'amministrazione con quota minoritaria.

Si precisa che per la controllata, Pollino Gestione Impianti srl (Società tramite) le quote di possesso, per come risulta dal bilancio esercizio 2018 sono pari al 23,08% di tutto il "pacchetto azionario" a cui corrisponde una quota di € 5769 azioni ordinarie pari a nominali € 92.304,00, mentre per questa amministrazione sono pari al 19,12%.

1.5 Considerazioni Codici ATECO società Pollino Gestione Impianti s.r.l. e Sviluppo Energia s.p.a.

La società diretta (soc. tramite) Pollino Gestione Impianti srl e la società indiretta Sviluppo Energia spa possiedono entrambe lo stesso codice ATECO 35.22, corrispondente all'attività: Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte. In effetti, la partecipata Pollino Gestione Impianti srl esercita come attività principale: **Gestione degli impianti esterni di distribuzione del gas** (con un'incidenza pari all'94% sulle attività complessivamente svolte con riferimento all'esercizio finanziario 2018, e che in mancanza di estensione della rete metanifera si riduce alla sola manutenzione della medesima); come attività secondarie:

- a) Elaborazione elettronica di dati contabili;
- b) Gestione del verde pubblico, arredo urbano e manutenzione stradale;
- c) Gestione di impianti sportivi polivalenti, con un'incidenza del 6%.

Invece, l'attività prevalente esercitata dalla indiretta Sviluppo Energia spa è: Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte, incluse le attività di progettazione, costruzione e gestione delle reti di distribuzione gas metano (con un'incidenza pari al 100%/2018 sulle possibili attività che può svolgere);

come attività secondaria: Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi.

Tutte le attività sopra menzionate risultano alla CCIAA di Cosenza.

Visti gli statuti di entrambe le società anche questi non sembrano essere “analoghi”.

Per quanto sopra considerato si conclude che le attività svolte dalle società in riferimento, attività principali e secondarie, non sono da ritenere analoghe.

Sezione 2

Conclusione – ALLEGATI

2.1 Conclusione

Come evidenziato nel precedente paragrafo 1.1, le decisioni intraprese nel campo in argomento vanno lette in un’ottica di continuità rispetto a un percorso avviato nel 2015 al fine della progressiva razionalizzazione delle proprie partecipazioni societarie.

L’attuale revisione di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, richiesta dalla recente normativa in materia, dovrebbe portare ad un ulteriore passo in avanti piuttosto significativo.

Per quanto riguarda le altre società/Enti partecipati indicate nel prospetto di pag. 6 e 7, indipendentemente dal volere/potere di questo Comune, ricadono nei seguenti casi:

- a) Società in corso di scioglimento o liquidazione;
- b) Società già accorpate;
- c) Consorzi non assoggettabili a razionalizzazione.

Il DIPARTIMENTO DEL TESORO – CORTE DEI CONTI nel mese di novembre corrente anno ha predisposto un formato standard del provvedimento da adottare per la razionalizzazione periodica di cui all’art. 20 del DLgs n.175/2016; schema di provvedimento la cui adozione non è obbligatoria ma che il motivo della sua predisposizione sia stato semplicemente quello di standardizzare la procedura, rendendola sia più completa, di agevole comprensione e contenente il set di informazioni riferibili alla singola società oggetto di analisi nel quadro degli adempimenti previsti dal TUSP. Congiuntamente alla predisposizione del predetto formato di provvedimento sono state tracciate le linee guida inerente alla revisione di che trattasi. Tale provvedimento è qui identificato **nell’allegato n.1**, che è da ritenere parte integrante e sostanziale del presente piano di cognizione. Il Piano, successivamente, dovrà essere comunicato al MEF, tramite l’applicativo *Partecipazioni* del Portale Tesoro - <http://www.portaletesoro.mef.gov.it/> - con cui il Dipartimento del Tesoro effettua annualmente la rilevazione delle partecipazioni pubbliche e dei

rappresentanti delle Amministrazioni negli organi di governo di società ed enti, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.

L'adozione del presente piano di razionalizzazione periodica costituisce atto AUTORIZZATORIO e ORDINATORIO circa le azioni da intraprendere e gli obiettivi da raggiungere dalle società partecipate interessate.

2.2 ALLEGATO N. 1 (Schede dati delle partecipate oggetto della razionalizzazione periodica dell'anno 2018).

L'allegato n.1 è costituito da varie tabelle e schede e che il medesimo è stato redatto secondo lo schema standard predisposto, congiuntamente, dal MEF (Dipartimento del Tesoro) e dalla Corte dei Conti per l'anno di riferimento 2017.

Il Dirigente Dipartimento
Amministrativo Finanziario
dott.ssa Beatrice Napolitano